



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

Circolare n. **111**

Laterza, 10 gennaio 2022

Personale

Sito web

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021 - .

Si informa il personale tutto circa le misure in oggetto. Contestualmente si trasmette nota della regione Puglia.

Con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con particolare riferimento all'applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell'isolamento nonché alla strategia di testing da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19.

Le modalità attuative definite con la norma di cui sopra, sono state demandate al Ministero della Salute che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Si pone in evidenza, pertanto, che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di **10 giorni dall'ultima esposizione** al caso, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

- a) Soggetti **non vaccinati**;
oppure
- b) Soggetti che **non hanno completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. una sola dose delle due previste);
oppure
- c) Soggetti che **non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**.

Per i contatti ad **alto rischio** (contatti stretti), se rientrano nella seguente categoria, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

d) Soggetti che **hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (Green pass), se asintomatici.**

Per i contatti **ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno:

e) Soggetti **asintomatici** che abbiano ricevuto la dose booster;

oppure

f) Soggetti **asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;**

oppure

g) Soggetti **asintomatici che risultano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.**

Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata l'effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente l'effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con caso Covid-19.

Per i contatti a **basso rischio**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienicosanitarie (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene respiratoria). Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Si pone in evidenza che per i soggetti **sottoposti a isolamento** e che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere **ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

a) Soggetti che **risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster;**

oppure

b) Soggetti che **abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;**

Si precisa che, con successive comunicazioni, saranno impartite indicazioni operative ulteriori anche in ragione del necessario adeguamento degli attuali modelli organizzativi di presa in carico e gestione dei casi Covid-19 e conseguentemente del sistema informativo "IRIS" per la gestione dell'emergenza Covid-19 tenendo conto, anche, degli impatti del nuovo quadro dispositivo nazionale sul rilascio e revoca delle Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).

Per **basso rischio** si intende come da indicazioni ECDC, una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Il Dirigente scolastico

Fabio Grimaldi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93